


56301	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
		99	28/07/2010	

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nella Sede Comunale di Motta Visconti il 28/07/2010 per giorni 15 consecutivi.



Deliberazione di Giunta Comunale

4 AGO 2010

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E L'ASSOCIAZIONE LIBERI PESCATORI MOTTESI PER LA CONCESSIONE DI PESCA RISERVA ZELATA.

Copia Conforme

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di Luglio alle ore 17.10 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----|
| CAZZOLA LAURA | Sindaco | SI |
| FUSI CRISTIANA | Vicesindaco | SI |
| TORRIANI FERRUCCIO | Consigliere_Ass | SI |
| BELLONI GUGLIELMO LUCIANO | Consigliere_Ass | SI |
| BONFANTI BIANCA ANGELA | Consigliere_Ass | SI |

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

GC 99 **Approvazione convenzione tra il Comune di Motta Visconti e l'Associazione Liberi Pescatori Mottesesi per la concessione di pesca "Riserva Zelata".**
Oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO ➤ che tra il Comune di Motta Visconti e l'Associazione Liberi Pescatori Mottesesi era in essere una convenzione regolante i rapporti tra le parti per l'esercizio delle attività di pesca nella "Riserva Zelata";
- RILEVATO ➤ che la convenzione è scaduta il mese di maggio dell'anno 2009;
- RITENUTO di doverla rinnovare;
- RICHIAMATA ➤ la delibera G.C. N. 160 del 01.04.1993, esecutiva ai sensi di legge, di presa d'atto dell'accordo fra "La Zelata" ed il Comune di Motta Visconti;
- la delibera di G.C. N. 68 del 01.04.2005 con la quale si approvava accordo per il rinnovo della concessione di pesca "Riserva Zelata";
- la delibera di G.C. N. 74 del 14.05.2010 con la quale si approvava accordo per la concessione di pesca "Riserva Zelata";
- VISTO l'accordo di collaborazione all'uopo firmato, in esecuzione della delibera di G.C. n. 74/10 tra il Sindaco e il Presidente dell'Associazione "La Zelata" in data 11.06.2010;
- VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici comunali al fine di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 9 e seguenti dell'accordo di collaborazione di recente rinnovata tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione (allegata sub a) al presente atto);
- DATO ATTO ➤ che negli articoli 3 – 4 – 5 della bozza di convenzione vengono individuate le zone di fruizione e le modalità;
- che l'articolo 17 della convenzione prevede una durata di anni 4 con decorrenza dalla data di approvazione;
- DATO ATTO che l'Associazione Liberi Pescatori Mottesesi:
- è iscritta all'Albo Associazioni Comunali;
- ha firmato in bozza l'accordo a titolo di accettazione e

condivisione del contenuto;

VISTO l'allegato parere di rito di cui al D.lgvo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la convenzione tra il Comune di Motta Visconti e la Associazione Liberi Pescatori Mottesesi, delegata alla gestione dell'accordo di collaborazione tra il Comune medesimo e l'Associazione "La Zelata", per il rinnovo della concessione di pesca "Riserva Zelata", allegata sub a) al presente atto composta da numero 17 articoli.

DI AUTORIZZARE fin d'ora la sottoscrizione dell'allegata convenzione.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgvo 267 del 18 agosto 2000, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione.

sub a)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ALLEGATO delibera C.C.M. 99
del 28/07/2010

COMUNE di MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

Rep. N. _____/_____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA ASSOCIAZIONE LIBERI PESCATORI MOTTESI A SEGUITO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PESCA "RISERVA ZELATA".

L'anno duemiladieci addi

del mese di _____ alle ore _____ nella casa municipale, sita in piazza San Rocco al civico n° 9 A,

----- tra ----- Il Comune Di Motta Visconti (in seguito Comune), alla data odierna rappresentato dal Sindaco Sig.ra Laura Cazzola e l'Associazione Liberi Pescatori Sportivi Mottesesi (in seguito Associazione) rappresentato alla data odierna dal Presidente Sig. Melgazzi Franco, si stipula quanto segue,

in conseguenza dell'accordo di rinnovo della concessione di pesca "riserva zelata" stipulata dal Comune medesimo con l'Associazione della riserva della "La Zelata" e si intende automaticamente decaduta in caso di rescissione dell'accordo tra Comune e Zelata.

Art. 1

L'Associazione dovrà intrattenere rapporti diretti con il Comune mentre non dovrà, se non per i casi espressamente previsti, avere rapporti diretti con la Associazione "La Zelata" in quanto quest'ultima

non riconosce, per ovvi motivi, alla associazione diritti di rappresentanza. Pertanto qualsiasi richiesta, informazione o quant'altro pertinente dovrà essere indirizzata al Comune il quale si farà carico di produrre quanto in argomento alla Zelata nelle forme, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

Art. 2

L'Associazione riconosce che "La Zelata" esercita i diritti esclusivi di pesca nel tratto di fiume di cui a seguito e che questa acconsente, nei modi e nei tempi indicati nella presente convenzione e secondo proprie regolamentazioni, la pesca nel tratto di fiume di cui trattasi ai cittadini residenti a Motta Visconti per concessione volontaria. Tutti i tratti di fiume a seguito indicati sono e rimangono fruibili dai soci della Zelata, secondo le proprie regolamentazioni non sindacabili dalla Associazione, indipendentemente da quanto di seguito indicato.

Art. 3

Per la convenzione di cui si tratta si individuano due distinte zone di pesca segnalate con cartelli giallo e rosso, denominate come segue:

- Zona "A" canalino e lanca dalla sponda sinistra del ramo del fiume Ticino partendo dalla lanca "Scaron" (situata al confine di Besate) fino al cancello dei "Geracci"; detta zona è segnalata con cartello rosso;
- Zona "B" dal cancello dei "Geracci" sino al termine del lancone (inizio del fiume vivo); detta zona è compresa tra il cartello rosso di cui sopra e sino al cartello giallo posto al termine della zona definita "B".

Art. 4

Nel tratto di fiume denominato "A" la pesca è consentita ai residenti di Motta Visconti durante tutto il corso dell'anno a condizione che siano iscritti alla associazione locale secondo le regole che quest'ultima intenderà darsi oltre alla necessaria autorizzazione regionale o provinciale vigente in materia di licenza per la pesca sportiva. Le regole a cui intenderà soggiacere l'Associazione dovranno risultare da appositi verbali del Consiglio direttivo, da trasmettere in copia all'Amministrazione Comunale a titolo di informazione successiva.

Art. 5

Nel tratto del fiume denominato "B" la pesca è consentita ai residenti di Motta Visconti esclusivamente nei giorni di lunedì, venerdì e domenica.

Art. 6

I pescatori residenti dovranno, essere muniti, oltre che della licenza di pesca, di un tesserino di riconoscimento.

Art. 7

Il controllo dei tesserini di riconoscimento di cui all'articolo 6 potrà essere eseguito dalle guardie della Zelata con diritto da parte di queste, in caso di accertate non conformità, di richiedere la revoca del rilascio del tesserino ai pescatori che verranno trovati in azione di pesca in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 8

Ulteriore assidua vigilanza dovrà essere effettuata dalla Associazione tramite i propri iscritti.

Art. 9

Fermo restando quanto indicato all'articolo 1 della presente convenzione, l'Associazione dovrà indicare al Comune, che trasmetterà tali informazioni alla Zelata, l'organigramma della associazione nonché eventuali recapiti per tutte le comunicazioni del caso.

Art. 10

L'Associazione dovrà fornire al Comune annualmente, entro il 30 giugno, l'elenco dei nominativi degli iscritti all'associazione per darne pari comunicazione alla Zelata.

Art. 11

L'Associazione dovrà farsi carico di comunicare al Comune i nominativi dei delegati (minimo 4) ai controlli di cui all'articolo 8 del presente atto fornendone copia dei tesserini di riconoscimento rilasciati i quali dovranno essere dotati di fotografia. Sul tesserino dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente convenzione.

Art. 12

In ogni caso in cui venga rilevata una infrazione da parte dei vigilanti dovrà esserne data notizia al Comune il quale informerà la Zelata. Il Comune potrà fornire alla Associazione un eventuale recapito delle guardie della Zelata al fine di coordinare le operazioni di controllo e repressione degli abusi.

Art. 13

In entrambe le zone "A" e "B", dovrà essere osservato tassativamente il regolamento della Zelata eccezione fatta per le misure minime di pesci di pronta cattura (es. trote iridee) eventualmente immesse dall'Associazione delegata, per cui valgono i limiti previsti dalla F.I.P.S. . Essendo la Zelata responsabile delle immissioni ittiche in Ticino, eventuali semine ad opera dell'Associazione delegata dovranno essere autorizzate dalla Zelata previa richiesta scritta.

Il Comune comunicherà alla Associazione, per le corrette informazioni da fornirsi ai propri iscritti, il regolamento della Zelata sia eventuali aggiornamenti in modo che l'Associazione possa adeguare i propri regolamenti comunicando le eventuali variazioni agli iscritti.

Art. 14

Il Comune si riserva le facoltà di richiedere, di modificare o annullare la presente convenzione per avvenute mutazioni del corso del fiume (spostamento dell'alveo, ecc.). Per gravi inadempienze rispetto quanto convenuto, il Comune procederà a contestare alla Associazione le inadempienze lamentate in modo che lo stesso possa porvi rimedio. Nel caso di reiterate inadempienze il Comune potrà rescindere dalla presente convenzione con lettera Raccomandata A/R e con preavviso di giorni 30.

Rimane in ogni caso annullata di fatto la presente convenzione nel caso in cui sia revocata la convenzione da parte della Zelata.

Art. 15

Qualsiasi intervento di ripopolamento dovrà essere comunicato al Comune così come qualsiasi manifestazione che si intenderà svolgere quale, ad esempio, gare di pesca. Si autorizza fin d'ora l'associazione, solo ed esclusivamente per le manifestazioni di pesca sportiva quali gare o manifestazioni per bambini fino a 14 anni, a tabellare il campo gara.

Art. 16

L'Associazione autorizza il Comune fin d'ora, con la firma della presente convenzione, a comunicare alla Zelata qualsiasi informazione ricevuta facendosi l'Associazione carico di valutare ed assicurare tutte le necessarie informative relative alle normative sulla privacy delle informazioni verso i propri associati.

Art. 17

La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla sua approvazione da parte del competente organo Comunale.
Alla scadenza dovrà essere oggetto di espresso rinnovo.

Per l'Associazione

"Liberi Pescatori Mottesesi "

Franco Melgazzi



Per il Comune

Il Sindaco

Laura Cazzola



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. **103**

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E L'ASSOCIAZIONE LIBERI PESCATORI MOTTESI PER LA CONCESSIONE DI PESCA RISERVA ZELATA.

Ufficio Parere	Data	Favorevole Firma del Parere
Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim) Parere Favorevole.	28/07/2010	<input checked="" type="checkbox"/> geom Alberto Damaris B



Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 4 AGO 2010 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. 26 in data 4 AGO 2010 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li _____


IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

✓ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Li 4 AGO 2010

 IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li _____



IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro